

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

### TRA

**il Consiglio Nazionale delle Ricerche**, (il “CNR”), con sede a Roma, in Piazzale Aldo Moro n. 7 (C.F. 80054330586), rappresentato dalla Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante

### E

**l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale**, (l’”Agenzia”), con sede a Roma, in Via di Santa Susanna 15 (C.F. 96501130585), rappresentata dal Direttore Generale, Prof. Roberto Baldoni. (Nel seguito, singolarmente, anche la “Parte” e, congiuntamente, anche le “Parti”)

### VISTO

- il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale” (di seguito denominato “decreto-legge”) e, in particolare, l’articolo 7;
- il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;
- il decreto legislativo del 18 maggio 2018, n. 65 di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni sul procedimento amministrativo e, in particolare, l’art. 15 che prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, recante “Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale”;
- lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, del 19 luglio 2018.

## **PREMESSO CHE:**

- l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, in base all’art. 7 del decreto-legge, è stata individuata quale Autorità nazionale di cybersicurezza ed assume tutte le funzioni in materia, ivi comprese quelle relative alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di cui al decreto legislativo NIS, precedentemente svolta dal MiSE, dal DIS, dall’AgID e dal MiTD.
- nell’ambito dei compiti attribuiti dall’art. 7 del decreto-legge, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale sviluppa capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica, anche attraverso lo CSIRT Italia di cui all’articolo 8 del decreto legislativo NIS, promuovendo a tale fine iniziative di partenariato pubblico-privato per rendere effettive tali capacità;
- l’art. 7 del decreto-legge stabilisce che l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale “supporta negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell’università e della ricerca nonché del sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche”;
- il CNR, come stabilito dal suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale;
- l’art. 2 dello Statuto del CNR, stabilisce che il CNR “ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l’integrazione di discipline e tecnologie; di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico agli organi costituzionali e alle amministrazioni pubbliche”;
- le Parti hanno interesse ad instaurare un Accordo di collaborazione avente ad oggetto sviluppo di capacità ed attività di ricerca scientifica, didattica e di formazione su temi di rilievo per la cybersicurezza nazionale;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

#### **(Oggetto della collaborazione)**

Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, manifestano il comune intento di avviare un rapporto di collaborazione in iniziative riguardanti attività didattiche, di ricerca scientifica, di sviluppo tecnologico, di formazione e di promozione della cultura della sicurezza, nell’ambito di aree disciplinari di reciproco interesse.

Le iniziative di collaborazione potranno riguardare:

- 1) attività di formazione, anche in forma congiunta;
- 2) collaborazioni per studi, ricerche e sviluppi tecnologici relativi ai temi di interesse;
- 3) partecipazione a bandi, programmi e progetti di ricerca nazionali e internazionali;
- 4) collaborazioni volte allo scambio di dati di natura tecnica;
- 5) organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari funzionali alla promozione e diffusione della cultura della sicurezza.

Il presente Accordo di collaborazione non comporta alcun onere finanziario diretto a carico delle Parti.

## **Articolo 2**

### **(Convenzioni attuative)**

Al fine di dare attuazione a quanto previsto all'art. 1, le Parti procederanno mediante la stipula di apposite convenzioni attuative, che dovranno indicare, nel rispetto di quanto previsto dal presente accordo, in particolare:

- obiettivi da realizzare;
- termini e condizioni di svolgimento;
- tempi di attuazione;
- modalità di esecuzione, anche con riguardo all'accesso a banche dati, archivi e biblioteche dell'Università;
- risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti;
- definizione degli eventuali oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione;
- regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabili;
- durata della convenzione e condizioni per l'esercizio del diritto di recesso;
- attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti;
- responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti.

Ogni singola convenzione attuativa sarà approvata e sottoscritta dai rispettivi organi competenti nel rispetto delle normative e regolamenti interni delle Parti.

## **Articolo 3**

### **(Responsabili dell'Accordo di collaborazione)**

Le Parti individuano quali referenti del presente Accordo di collaborazione, per il CNR il Dott. Marco Conti e, per ACN, il Dirigente del Servizio Dott. Gianluca Galasso.

## **Articolo 4**

### **(Riservatezza)**

Fermo restante quanto previsto dall'articolo 12, comma 7, del decreto-legge, e dalle vigenti disposizioni in tema di informazioni classificate, segreto d'ufficio e tutela della privacy, ciascuna della Parti si impegna ad assicurare gli adeguati profili di riservatezza sulle informazioni e/o documentazioni acquisite e/o conosciute nell'ambito dei lavori e delle attività di ricerca condotte in esecuzione del presente accordo e delle relative convenzioni di attuazione.

## **Articolo 5**

### **(Copertura assicurativa)**

Il CNR garantisce, a suo esclusivo carico e responsabilità, l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nella realizzazione delle singole attività che verranno successivamente avviate in attuazione del presente Accordo.

ACN garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

## **Articolo 6**

### **(Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività del presente Accordo le Parti si impegnano - ciascuna per quanto di competenza - a rispettare gli obblighi previsti dalle rispettive discipline in materia.

## **Articolo 7**

### **(Durata)**

Il presente Accordo di collaborazione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e può essere prorogato o rinnovato in forma scritta a scadenza, previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

## **Articolo 8**

### **(Recesso)**

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo di collaborazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte, con un preavviso di tre mesi.

## **Articolo 9**

### **(Trattamento dei dati personali)**

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente accordo ed alle relative convenzioni di attuazione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e delle predette convenzioni, in conformità con la disciplina rispettivamente applicabile.

## **Articolo 10**

### **(Titolarietà dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale)**

I diritti di proprietà, intellettuale ed industriale, su brevetti e know-how, nonché la titolarità dei risultati derivanti dalle attività comuni, verranno regolati sulla base di specifiche convenzioni attuative stipulate ai sensi dell'articolo 2.

## **Articolo 11**

### **(Promozione dell'immagine)**

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente accordo e l'immagine di ciascuna di esse. In particolare, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati, previo consenso espresso delle Parti, nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 2.

**Articolo 12**  
**(Risoluzione delle controversie e giurisdizione)**

Le Parti accettano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito al presente Accordo, per il tramite dei responsabili di cui all'art. 3, ovvero, in via residuale, con il coinvolgimento dei rappresentanti legali delle Parti. In caso di mancata composizione amichevole, è competente il Foro di Roma

**Art. 13**  
**(Modifiche)**

Ogni modifica del presente accordo dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta da entrambe le parti.

**Articolo 14**  
**(Registrazione)**

Per quanto riguarda la registrazione del presente Accordo, le Parti rinviando alla vigente normativa applicabile.

Roma,

*per il* Consiglio Nazionale delle Ricerche  
la Presidente  
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

*per l'*Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale  
il Direttore Generale  
Prof. Roberto Baldoni